ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE PER L'INCREMENTO DELLE INDUSTRIE TURISTICHE ED ALBERGHIERE

Art. 15 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)

In caso di cessazione o di scioglimento dell'Ente, per qualsiasi motivo, le somme residuate, dopo estinte tutte le passivita', saranno devolute all'Erario in conto entrate.

Versione in vigore dal 11 agosto 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere
Estremi	Legge 16 giugno 1939, n. 1021
Partizione	Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-per-l-incremento-delle-industrie/statuto-dell-ente-nazionale-industria-turistica-ed-alberghie-art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it